

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 APRILE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

| | PAG. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | Disegni di legge (Discussione e approvazione): | |
| Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi. (2630) | 2002 | Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-1952 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2647) . . . | 2008 |
| PRESIDENTE | 2002, 2003 | PRESIDENTE | 2008 |
| VALSECCHI, <i>Relatore</i> | 2002, 2003 | FERRERI, <i>Relatore</i> | 2008 |
| VICENTINI | 2003 | Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2648) | 2008 |
| BALDUZZI | 2003 | PRESIDENTE | 2008 |
| CHIOSTERGI | 2003 | FERRERI, <i>Relatore</i> | 2008 |
| CHIARAMELLO | 2003 | Votazione segreta: | |
| Proposta di legge (Discussione e non approvazione): | | PRESIDENTE | 2009 |
| GIULIETTI: Pensione vitalizia alla Signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi (2483) | 2005 | | |
| PRESIDENTE | 2005, 2006, 2007 | | |
| CHIOSTERGI | 2005 | | |
| GIULIETTI | 2005, 2006, 2007 | | |
| CASTELLI AVOLIO, <i>Relatore</i> | 2005, 2006, 2007 | | |
| CORBINO | 2006 | | |
| WALTER | 2006 | | |
| TUDISCO | 2007 | | |
| AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato al tesoro</i> | 2007 | | |

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

La seduta comincia alle 9.15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi. (2630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi.

Prego il relatore, onorevole Valsecchi, di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge ha lo scopo, come è detto nella relazione, di rendere più agevoli le operazioni di rimborso di titoli del debito pubblico al portatore e facilitare la riscossione degli interessi sui titoli al portatore e su quelli nominativi da parte degli istituti di credito e di enti; intende, cioè, rendere più sollecite le operazioni di rimborso dei titoli e di riscossione degli interessi sui titoli medesimi quando i presentatori di tali titoli siano gli enti o gli istituti di credito o la Cassa depositi e prestiti o l'Amministrazione postale.

C'è tutta una serie di disposizioni che regolano l'attuazione della riscossione tanto del capitale quanto degli interessi e tutte queste disposizioni tendono formalmente ad assicurare l'Amministrazione dello Stato che le operazioni che vengono fatte in materia non possono in nessun modo prestarsi a riscossioni tanto di capitali che di interessi per titoli dispersi, trafugati, rubati, ecc.

Comunque, allo stato attuale delle cose, data la notevole quantità di titoli e di cedole di cui, alle scadenze, sono esibitori gli istituti di credito e dato che le operazioni previste comportano un notevole dispendio di tempo tanto da parte degli enti quanto da parte dell'Amministrazione dello Stato, si è predisposto, appunto, questo provvedimento tendente a facilitare le operazioni per il rimborso dei titoli e per il pagamento degli interessi.

Sostanzialmente, tanto nel caso della prima operazione (riscossione del titolo) quanto nel caso della seconda operazione (riscossione degli interessi) il disegno di legge mira a semplificare le cose e cioè: presentazione del

titolo o presentazione delle cedole timbrati con inchiostro indelebile per mezzo del timbro lineare da parte dell'Istituto che esibisce il titolo o la cedola, accompagnato da una distinta, sia nel primo come nel secondo caso, di tutti i titoli divisi per categoria per numero crescente di iscrizione e per importo.

Ritengo perciò che, essendo evidente il risparmio di tempo che ne deriverebbe, per tutte queste operazioni, il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione.

Vorrei osservare soltanto (è inutile che io stia qui ad illustrare gli articoli poiché tutti e quattro ripetono le medesime norme), vorrei osservare, dicevo, una cosa: poiché è abitudine, in genere, dei portatori di titoli di presentare i titoli agli istituti di credito per la riscossione, proporrei di modificare l'articolo 4, sostituendo, in fine, alle parole: « nonché l'espressa dichiarazione che i corrispondenti titoli nominativi si trovano presso l'ente o ufficio medesimo », le altre: « nonché la espressa dichiarazione che l'Ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi, previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione ».

Ora, la disposizione dell'articolo 4 consente che per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi del debito pubblico venga presentato solo il tagliando della ricevuta munito del timbro dell'ente o ufficio presentatore e accompagnato da distinta debitamente firmata, come sinora è stato fatto a norma delle disposizioni citate apponendo la firma di quietanza sui singoli tagliandi; però si stabilisce nella parte ultima dell'articolo che la distinta debba recare l'espressa dichiarazione che i titoli nominativi corrispondenti si trovino presso l'esibitore cioè, nel caso, presso l'istituto di credito che presenta il titolo.

Ora, tale dichiarazione che attesta l'esistenza dei titoli presso l'esibitore provocherebbe i seguenti inconvenienti: tanto nel caso di titoli affidati a custodia di aziende di credito quanto nella eventualità di titoli presentati allo sportello verrebbe a cessare per il depositante la libera disponibilità dei titoli stessi, senza che se ne veda la necessità, fino a quando non siano state espletate le suddette operazioni.

Il titolo di rendita nominativa dovrebbe inoltre sopportare una maggiore spesa in quanto dovrebbe rimborsare l'azienda di credito del maggiore onere derivante dalle operazioni per l'incasso dei tagliandi.

Pertanto, al fine di evitare che le aziende di credito siano costrette a vincolare i titoli

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

in deposito sembrerebbe opportuno che venisse richiesta una dichiarazione con la quale l'Ente o ufficio attesti che esso stesso ha provveduto allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimità del possesso del titolo.

Tale dichiarazione sarebbe senza dubbio più rispondente allo scopo che si propone il legislatore con il presente disegno di legge che è quello di evitare che possano essere presentati per l'incasso tagliandi rivenuti, rubati, falsi, ecc.

All'uopo basti considerare che l'Amministrazione del debito pubblico risulterebbe pienamente tutelata dal fatto che i tagliandi in questione verrebbero staccati previo accertamento di legittimità del possessore del titolo da parte delle aziende di credito e istituti di credito, enti o uffici che sono firmatari della dichiarazione medesima e che, pertanto, anche a norma dell'articolo 5 del disegno di legge, si assumono la piena responsabilità delle operazioni.

Propongo, perciò, di modificare, l'articolo 4 nel senso da me già esposto.

VICENTINI. Sono favorevole, nel suo complesso, al disegno di legge ora in esame; ma per quanto riguarda l'emendamento che il relatore propone, temo che ciò potrebbe creare difficoltà; infatti l'emendamento dice: « nonché l'espressa dichiarazione che l'Ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi ». Ciò significa che si vuole imporre al presentatore dei titoli di esibire tutta la massa delle proprie cartelle. Ora, io non vedo come possa rappresentare una maggiore garanzia il fatto che le cedole siano staccate dal possessore del titolo. L'importante è, invece, come è appunto richiesto dall'articolo 4, il timbro ad inchiostro indelebile in modo che sia sempre reperibile dall'Amministrazione finanziaria l'istituto che ha presentato le cedole.

Per queste ragioni ritengo superflua e pleonastica l'aggiunta proposta dall'onorevole relatore.

BALDUZZI. Io, invece, condivido pienamente l'emendamento proposto dal relatore in quanto che, trattandosi di un provvedimento che ha per scopo la facilitazione del pagamento degli interessi sui titoli di debito pubblico, con questo emendamento noi verremmo ad evitare che i titoli si trovino depositati presso l'istituto fintanto che le operazioni siano espletate. E perciò, mentre la dizione proposta dell'articolo 4 dice: « la espressa dichiarazione che i corrispondenti titoli nominativi si trovano presso l'Ente... », con l'emenda-

mento proposto verrebbe consentita la restituzione immediata del titolo al proprietario.

L'Amministrazione dello Stato sarebbe egualmente tranquilla in quanto avrebbe come garanzia l'istituto presentatore. A mio avviso, al fine di agevolare le operazioni senza costringere gli istituti a complicate operazioni di deposito, e, riferendomi allo scopo che si prefigge il provvedimento in esame, ritengo che l'emendamento proposto risponda in pieno alle facilitazioni che si vogliono ottenere.

Per questo motivo, esprimo parere favorevole all'emendamento di che trattasi.

CHIOSTERGI. Credo che sarebbe opportuno che la osservazione fatta dall'onorevole Vicentini fosse dallo stesso ritirata perché, in realtà, l'emendamento proposto dal relatore corrisponde esattamente allo spirito che anima questa legge; onde la divisione che parrebbe sorgere in seno alla nostra Commissione mi sembra fuori luogo.

VICENTINI. La mia osservazione mirava appunto ad agevolare queste operazioni. Invece qui non trovo che i titoli debbano rimanere presso le aziende di credito.

CHIARAMELLO. La questione, secondo me, non è precisamente questa. Gli incassi delle cedole avvengono con una certa rapidità in quanto la Banca d'Italia riesce ad essere, in questo genere di operazioni, abbastanza spedita. Viceversa, in caso di successione, il titolo nominativo diventa importante e diviene complicata la riscossione dei tagliandi cosicché molte volte si è costretti ad abbandonare il titolo per le innumerevoli noie cui si va incontro per la voltura di un titolo.

VICENTINI. Se l'inciso vuole svuotare il contenuto dell'ultimo capoverso non si potrebbe allora sopprimere la frase: « nonché l'espressa dichiarazione che i corrispondenti titoli nominativi si trovano presso l'Ente o ufficio medesimo? ».

VALSECCHI, *Relatore*. No, perché così non si renderebbero disponibili subito i titoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, fino all'articolo 4, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione e dall'Amministrazione postale, la quietanza può essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.

I titoli presentati devono però essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'Azienda, Ente o Istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.

(*E approvato*).

ART. 2.

Le modalità stabilite dall'articolo precedente per il rimborso dei titoli valgono anche per il caso che i titoli medesimi siano presentati per versamento in sottoscrizione ad altro prestito.

(*E approvato*).

ART. 3.

Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle Aziende di credito e degli Istituti considerati nell'articolo 1, è consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'Ente o Ufficio presentatore e firmati come al 2° comma dello stesso articolo 1, contenenti l'indicazione della quantità e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.

Sul rovescio di ciascuna cedola dovrà essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

A questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* nonché l'espressa dichiarazione che i corrispondenti titoli nominativi si trovano presso l'Ente o ufficio medesimo, *con le altre:* nonché l'espressa di-

chiarazione che l'Ente o ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione ».

Pongo in votazione l'articolo 4 fino alle parole: « ... di iscrizione e per importo... »:

« Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle Aziende di credito e degli Istituti considerati nel precedente articolo 1, nonché degli Enti e Corpi morali in genere, è consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'Ente o Ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'articolo 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo, proposto dal relatore onorevole Valsecchi, già precedentemente letto:

« ...nonché l'espressa dichiarazione che l'Ente o Ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi, previo accertamenti di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione ».

(*E approvato*).

Pertanto l'articolo 4 viene ad essere così definitivamente formulato:

ART. 4.

Per la riscossione degli interessi sui titoli nominativi di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle Aziende di credito e degli Istituti considerati nel precedente articolo 1, nonché degli Enti e Corpi morali in genere, è consentito presentare alla sezione di Tesoreria provinciale, presso la quale è assegnato il pagamento, i soli tagliandi di ricevuta, muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'Ente o Ufficio esibitore, distinti per specie di prestito, per emissione e per scadenza e accompagnati da appositi elenchi debitamente firmati come al secondo comma dell'articolo 1, contenenti l'esatta descrizione dei singoli tagliandi per numero crescente di iscrizione e per importo, nonché

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

l'espressa dichiarazione che l'Ente o Ufficio ha provveduto esso stesso allo stacco dei tagliandi, previo accertamento di legittimazione del possessore del titolo e sua identificazione ».

Passiamo all'articolo 5:

« Prima di dar corso ai pagamenti, le Sezioni di Tesoreria, oltre ad eseguire i normali riscontri, accerteranno che siano state osservate tutte le modalità prescritte dalla presente legge.

Gli Enti e Uffici che si avvarranno delle facilitazioni di cui agli articoli precedenti risponderanno direttamente verso le Casse pagatrici e l'Amministrazione del debito pubblico delle eventuali irregolarità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Giulietti: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi. (2483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Giulietti: Pensione vitalizia alla signora Nichols Maddalena, vedova del generale Peppino Garibaldi.

In linea preliminare, debbo comunicare che l'onorevole Giulietti ha ora fatto una richiesta, quella cioè di rimettere all'esame dell'Assemblea la proposta di legge. A tale proposito, ricordo che, a termini dell'articolo 40 del regolamento, un provvedimento è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto dei membri della Commissione lo richiedano.

CHIOSTERGI. Non ho nulla in contrario a che la proposta di legge in esame sia rimessa all'Assemblea; però non posso fare a meno di chiedere: è proprio ciò necessario? Non sarebbe più semplice che risolvessimo qui in pochi minuti la questione che, fra l'altro, mi sembra sia la terza volta che viene sottoposta al nostro esame?

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Giulietti non può essere posta ai voti. Occorre, come ho precedentemente detto, che essa sia appoggiata dal prescritto numero di membri della Commissione.

GIULIETTI. Credo che abbia ragione l'onorevole Chiostergi quando rileva che sarebbe assai più pratico procedere alla di-

scussione in questa sede perché si arriverebbe in porto assai prima. Tanto più che la vedova della quale ci stiamo occupando è molto avanzata negli anni ed ammalata e se si tardasse ancora, potrebbe darsi che la pensione le fosse concessa quando l'interessata non sarebbe più in grado di goderla. Perciò io mi appello al cuore dei colleghi e alla loro comprensione, in quanto già per ben due volte questa mia modesta proposta non è stata approvata. E se ciò dovesse ripetersi per la terza volta, allora sarei piuttosto propenso a far discutere la proposta dall'Assemblea. Ma se i colleghi, mettendosi al di sopra di tutte le questioni politiche, volessero entrare nell'ordine di idee dell'onorevole Chiostergi, direi che questa è la via più sbrigativa.

PRESIDENTE. Prego il relatore, onorevole Castelli Avolio, di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Certamente voi tutti ricorderete che analoghe proposte dell'onorevole Giulietti vennero già esaminate dalla nostra Commissione per due volte; la proposta torna ora per la terza volta al nostro esame. Una prima volta venne discussa il 17 novembre 1950; nella votazione a scrutinio segreto la proposta di legge non fu approvata. Una seconda volta e precisamente il 13 luglio del 1951 fu approvata la proposta di non passare all'esame dell'articolo unico. Ora, decorsi i sei mesi di cui all'articolo 68 del regolamento, il collega onorevole Giulietti ha presentato nuovamente la proposta di legge, aggiungendo che essa viene presentata puramente e semplicemente nel testo primitivo. Credo inutile accennare ai meriti del generale Peppino Garibaldi, meriti che vennero ricordati e ripetuti nelle precedenti discussioni. Allo stato delle cose, però, nulla è variato. Mi corre perciò l'obbligo, come relatore, di ricordare che la nostra Commissione per la concessione di tali pensioni adottò alcuni criteri di massima e cioè che queste dovessero venire concesse soltanto a note personalità (o alle rispettive vedove) aventi illustrato la Patria nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, ecc. Tale decisione di massima venne adottata dalla nostra Commissione nella seduta del 9 dicembre del 1949 di fronte al pullulare di queste richieste. Per quanto attiene alla formulazione dell'articolo unico, nel caso che si dovesse passare all'esame degli articoli, debbo far notare alla Commissione che tali pensioni speciali sono state concesse sempre nella misura massima di lire 20 mila mensili — cioè lire 240 mila annue — e che mai esse hanno avuto effetto retroattivo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

Per quanto, poi, si riferisce alla parte strettamente finanziaria della questione, l'onorevole Giulietti non ha comprovato la possibilità di copertura della spesa.

Siccome si ripropongono i termini precisi della proposta di legge già altre volte sottoposta al nostro esame e già respinta, debbo attenermi all'orientamento della nostra Commissione, sia nel caso generale che in quello specifico, proponendo di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIULIETTI. Mi ha causato una certa meraviglia la conclusione cui è giunto l'onorevole relatore perché, se ben ricordo, nella prima occasione egli si è pronunciato in una maniera diversa, e cioè, salvo errore, nel seguente modo: che qualora la richiesta di pensione fosse stata contenuta nei limiti consuetudinari, egli non si sarebbe opposto. È vero?

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Sta bene; ma poi la Commissione fu di diverso avviso.

GIULIETTI. Quando avvenne la votazione rimase in piedi l'argomento principale, cioè la domanda basata su di una richiesta al di sopra della consuetudine. Ora io chiedo alla Commissione: nel caso che la domanda venisse ridotta nei consueti limiti, avrebbe difficoltà a rientrare nell'ordine di idee alla quale giunse già una prima volta e quindi a dichiararsi favorevole? Questo è il punto principale; perché qui noto un certo sfasamento. La prima volta la Commissione è stata unanime nell'approvare la mia proposta di legge tanto è vero che io ero convinto che la cosa fosse andata bene. Svoltasi la votazione, la proposta di legge non fu approvata per un solo voto.

Nella seconda discussione vi fu di mezzo un equivoco per le ragioni che ho già dette. Adesso esaminiamo per la terza volta la stessa proposta di legge. Se il relatore resta nelle sue considerazioni, allora io insisterò perché la discussione sia rimessa alla Camera.

Prego perciò l'onorevole relatore, qualora la proposta fosse limitata nel *quantum* consuetudinario, di volere accedere alla mia richiesta. Che cosa ne pensa il relatore?

PRESIDENTE. Ma, onorevole Giulietti, qui siamo in Commissione e non sono ammissibili discussioni private. È la Commissione, nel suo complesso, che decide e non ciascun singolo.

GIULIETTI. Ma si tratta di limitare la spesa a lire ventimila mensili!

CASTELLI AVOLIO, Relatore. Onorevole Giulietti, è la Commissione che deve decidere. Il relatore aderisce alla volontà di essa.

GIULIETTI. Onorevole relatore, ella non ha altro da dire?

CASTELLI AVOLIO, Relatore. No.

GIULIETTI. Allora insisto nella mia proposta.

CORBINO. La Commissione su questa questione si è già pronunciata due volte. Non credo che si possa ammettere che, a distanza di sei mesi, la Commissione possa dare un giudizio differente da quello dato precedentemente quando la situazione non è mutata. Vorrei pregare perciò il collega onorevole Giulietti di non metterci nella condizione di dovere, per tramite suo, mancare di considerazione nei riguardi della vedova del generale Peppino Garibaldi. Vorrei pregarlo di ritirare la sua proposta e in tal modo la questione resterebbe impregiudicata.

Potrebbe darsi così che quello che non ci sentiamo di fare oggi, fra cinque, sei mesi potrebbe essere fatto. D'altronde non mi sembra opportuno da parte sua, nell'interesse stesso della persona che l'onorevole Giulietti intende sostenere, insistere in una questione sulla quale la Commissione ha già preso un atteggiamento netto che non consente un ritorno senza una sufficiente base giustificativa.

Ecco perché mi permetto di pregare l'onorevole Giulietti di non compromettere ancora una volta la questione in quanto la Commissione non farebbe certo una bella figura se decidesse ora di agire diversamente da come ha agito in precedenza.

WALTER. Sarebbe opportuno che l'onorevole Giulietti ritirasse la sua proposta per aggiungere un secondo articolo al fine di rendere la proposta stessa più conforme alla prassi parlamentare.

GIULIETTI. Malgrado la mia avanzata età, che mi dovrebbe fornire una certa esperienza, resto meravigliato di fronte a quanto avviene e particolarmente di fronte alla proposta dell'onorevole Corbino. Rimandare? Ma sono già passati sei mesi. Il regolamento tiene conto di tutte queste cose e stabilisce che una proposta di legge respinta può essere ripresentata solo dopo che sia passato un certo periodo di tempo. Quindi l'esperimento del tempo è stato già fatto. Ma, inoltre, bisogna tener presente che qui si tratta di una vedova già innanzi negli anni e in uno stato di salute assai grave.

È una questione di principio. Si vuole o non si vuole fare qualche cosa per la vedova di Peppino Garibaldi? Io protesto nella ma-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

niera più assoluta contro un atteggiamento di tal genere. A costo di restare solo, chiedo che la mia proposta venga posta ai voti; non importa se sarà respinta; resterà almeno storicamente documentato che per la terza volta non si è avuto alcun riguardo per la vedova del generale Peppino Garibaldi.

TUDISCO. Siccome sono sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Giulietti per quanto si riferisce ai meriti del generale Peppino Garibaldi, io dico che qui la questione è un'altra. Non si vuole entrare a considerare i suoi meriti. C'è una questione formale, non superabile. Il collega onorevole Giulietti deve avere la cortesia di non mettermi nella condizione di respingere, così come è stata presentata, la sua proposta. Egli avrebbe dovuto, se mai, mettersi d'accordo con il Ministro del tesoro e seguire la prassi normale da adottare in questi casi.

GIULIETTI. Un momento: ora mi si viene a dire che non vi è copertura. Il rappresentante del Governo non ha ancora parlato. E io sono certo che il Governo non resterà insensibile di fronte a questo caso.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato al tesoro*. Il Governo ritiene di dover dichiarare che nei riguardi di Peppino Garibaldi non c'è alcuna prevenzione. Il Governo osserva innanzi tutto che siamo già al terzo esame di analoghe proposte. Ora un nuovo esame sarebbe legittimato se fossero stati portati degli elementi nuovi. Ma ciò non è. Non solo, ma mi permetto di segnalare anche una certa imperfezione della proposta perché l'unico articolo di cui si compone non contiene, fra l'altro, né la decorrenza della pensione né dice se la pensione debba essere corrisposta finché perduri lo stato di vedovanza, ecc. Ma soprattutto il fatto più importante è che manca la copertura e qui c'è l'articolo 81 della Costituzione che è un ostacolo insuperabile. Né spetta al Governo di cercare questa copertura in quanto la copertura stessa avrebbe dovuto, se mai, essere segnalata nella proposta di legge.

Nel merito, debbo richiamare i criteri restrittivi che la Commissione finanze e tesoro ha sentito la necessità di imporre a se stessa di fronte al moltiplicarsi di queste domande.

Faccio osservare, proprio perché non si abbia neanche lontanamente l'impressione che da parte del Governo e della Commissione, che respinse a suo tempo la proposta, ci sia qualcosa contro i discendenti di Giuseppe Garibaldi, che questi discendenti già godono di pensioni straordinarie. Essi sono: la nipote

Rosa e Anita, la figlia di Teresa Garibaldi, ecc. Si tratta, in realtà, di parecchi discendenti che godono di pensioni straordinarie.

Nei riguardi della particolare situazione della vedova, può darsi che io cada in errore, ma il generale Peppino Garibaldi avrebbe dovuto avere una pensione...

GIULIETTI. Non ha pensione.

CASTELLI AVOLIO, *Relatore*. Effettivamente, una pensione continuativa non l'ha.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato al tesoro*. Comunque, io mi associo alla preghiera fatta dall'onorevole Corbino perché il proponente ritiri la sua proposta. Se egli insiste perché sia messa in votazione, il parere del Governo è nettamente contrario.

GIULIETTI. Il rappresentante del Governo mi pare abbia dimenticato, senza volerlo, che ci troviamo davanti alla Commissione finanze e tesoro della Camera. Se, ad esempio, questa Commissione entrasse nell'ordine di idee di concedere 20 mila lire alla vedova, la questione della copertura potrebbe essere risolta, in quanto tale copertura potrebbe essere decisa dalla Commissione stessa come quella competente in materia. Comunque prendo atto che il rappresentante del Governo si è schierato completamente contro la mia proposta di legge, insinuando che essa non è stata bene formulata, ecc. Secondo me, c'è una sola cosa certa, ed è che si cercano tutte le scuse per non dare alla vedova di Peppino Garibaldi ciò che sarebbe invece giusto dare.

Infine, quali argomentazioni concrete sono state fatte contro la mia proposta, onorevoli colleghi della IV Commissione? Il rappresentante del Governo ha fatto un elenco delle sovvenzioni concesse alla famiglia Garibaldi: pensioni, ecc. Ho il mandato della mia coscienza di difendere la causa di questa povera vedova. Posso affermare a voce alta: che benefici hanno i consanguinei di Garibaldi? Le pensioni, in che cosa consistono? Io conosco soltanto la nipote dell'Eroe che fa l'insegnante a Civitavecchia ed ora si trova a Roma ed è indicata come persona avente chissà quale pensione. Sono poche lire e deve fare la maestra partendo tutte le mattine per recarsi al lavoro (come fanno tante altre insegnanti); ma non ci si venga a presentare la lista degli emolumenti dati ai discendenti di Giuseppe Garibaldi come se si trattasse di chissà che cosa!

A nome della gente del mare, protesto contro questo sistema! In votazione, se credete, date pure voto contrario. Resterà così negli atti come la mia proposta sia stata da voi respinta!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame degli articoli.

(È approvata).

La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e del 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52.

Prego il relatore, onorevole Ferreri, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è inteso a convalidare due decreti del Presidente della Repubblica per prelevamenti fatti sul fondo di riserva per le spese impreviste. Il primo decreto implica la spesa di 121 milioni e 150 mila lire; il secondo la spesa di 152 milioni e sono entrambi giustificati ed emanati secondo le norme vigenti della contabilità generale dello Stato.

Pertanto, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 121.150.000 e di lire 152.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

L'onorevole Ferreri, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Col presente disegno di legge si vuole convalidare un decreto del Presidente della Repubblica relativo ad un prelevamento per la somma già indicata di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste del corrente esercizio allo scopo di provvedere alla concessione di contributi a favore di agricoltori danneggiati dalle alluvioni dell'ottobre 1951, in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Si tratta di spesa giustificata dalla necessità cui ho fatto ora cenno e pertanto ritengo che la Commissione possa approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, concernente la prelevazione di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà subito votato a scrutinio segreto.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1952

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi » (2630).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1624 e 22 dicembre 1951, n. 1625, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 (2647):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1667, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (2648):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaïni, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Bissutti, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Cocoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, De Martino Alberto, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Saggin, Scoca, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter e Zagari.

La seduta termina alle 10,45.